



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 11346/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro"
Reg. Gen. n. 17**

Ad iniziativa dei Consiglieri Amato, Giuseppe Russo e Gabriele.
Depositata il 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
II Commissione Consiliare per il parere**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **22 GIU 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Relazione di Servizio Assemblea
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI
LEGGE RECANTE
**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO”**

1. Premessa

1.1. La proposta di legge regionale, denominata “*Disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro*” mira a disciplinare, nel rispetto dei limiti della competenza legislativa regionale sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 118), alcuni profili della tematica della tutela e della sicurezza suoi luoghi di lavoro e, dunque, di un tema – troppo spesso destinato ad acquisire connotazioni problematiche – di assoluta centralità nelle preoccupazioni e nella domanda socio – culturale della società campana.

La presente proposta di legge tiene conto delle previsioni normative della Legge Regionale della Campania, n. 14 del 18 novembre 2009, pubblicata in BURC n. 70/09), della quale, infatti, sotto il profilo contenutistico, costituisce il doveroso completamento, finalizzato a dotare il territorio regionale di un corpus organico di norme.

1.2. La proposta di legge regionale è stata elaborata nel rigoroso rispetto delle attribuzioni legislative regionali definitive dal nuovo titolo V della Costituzione: la Regione Campania, dunque, attraverso tali disposizioni, non incide su materie attratte alla competenza legislativa dello Stato, conformandosi ai principi elaborati, nella specifica materia, dalla Corte Costituzionale (sentt. nn. 384/2005; 359/05; 50/05).

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 17



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

Analogamente, con riguardo alle disposizioni dedicate agli appalti pubblici, la proposta di legge si attiene, ligiamente, ai limiti di potestà legislativa concorrente vantata dall'Ente Regionale, nonché ai principi enucleati dal Giudice delle Leggi (a partire dalla sentenza n. 401/2007).

In ordine alla materia degli appalti pubblici, inoltre, la proposta di Legge è rispettosa e si coordina con le previsioni normative poste dalla Legge Regionale Campania n. 3/07.

La proposta di legge, inoltre, è stata preceduta da un'accurata verifica delle esperienze legislative maturate in materia da altre Regione (esemplificativamente, Emilia Romagna, Toscana, Valle D'Aosta)

1.3. I principi informatori delle disposizioni contenute nella proposta di legge possono agevolmente riferirsi a:

- a) innalzamento dello standard di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) rafforzamento della cultura della tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) responsabilità sociale d'impresa;
- d) concertazione con le parti sociali.

2. L'articolato normativo

La proposta di legge regionale si struttura in sedici articoli, racchiusi nei seguenti cinque capi:

- a) CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT. 1,2);
- b) CAPO II - ASSETTO ISTITUZIONALE (ARTT. 3,4,5);
- c) CAPO III - AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ARTT. 6,7,8,9,10);

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 17



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- d) CAPO IV - AZIONI DI PROMOZIONE PER UNA MIGLIORE TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ARTT. 11,12,13,14)
- e) CAPO V DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ARTT. 15, 16).

Consigliere ANTONIO AMATO

Consigliere CORRADO GABRIELE

Consigliere GIUSEPPE RUSSO



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Carta Costituzionale ed in conformità con la normativa comunitaria e statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adotta idonei strumenti di politica attiva in materia di lavoro al fine di promuovere uno standard più elevato di sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela ed il miglioramento della vita lavorativa e l'assunzione della responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione:

- a) valorizza il ruolo degli enti locali, specie in materia di polizia amministrativa locale, attribuendo le funzioni amministrative ai livelli istituzionali più adeguati al soddisfacimento dei bisogni delle imprese e dei lavoratori;
- b) riconosce l'importanza del metodo della concertazione con le parti sociali.

2. La Regione esercita le proprie competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione e, in particolare, nel rispetto dei limiti della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale ed in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2

(Funzioni della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge, individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare.
2. La Regione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) programma le azioni di cui alla presente legge, in raccordo con le ulteriori azioni individuate dagli strumenti regionali in materia di occupazione, di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;
 - b) promuove iniziative volte a garantire l'affermazione, il rafforzamento e l'innalzamento della tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nonché iniziative volte al consolidamento ed al progresso di una cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e della responsabilità sociale dei datori di lavoro;
 - c) orienta e coordina, anche attraverso i compiti di programmazione ed indirizzo del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 3 della presente Legge, le attività di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle aziende sanitarie locali campane e degli altri Enti a tali fini preposti, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - d) realizza e finanzia iniziative di studio e di ricerca, coinvolgendo le parti sociali;
 - e) assicura l'applicazione delle linee guida predisposte dal Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all'art. 3 della presente Legge, in materia di salute e sicurezza del lavoro, onde garantire una uniforme e corretta applicazione delle procedure ispettive su tutto il territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

3. La Regione, nell'ambito e nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, promuove intese ed accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali e regionali per garantire e favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone pratiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO II
ASSETTO ISTITUZIONALE

Art.3

(Comitato regionale di coordinamento)

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolge funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza, al fine di individuarne i settori e le priorità di intervento.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:
 - a) dal Presidente della Regione, o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dall'assessore regionale competente in materia di sanità;
 - c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - d) dal dirigente del dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
 - e) dal responsabile del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
 - f) dal responsabile dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Campania (ARPAC);
 - g) dal responsabile del settore ispezioni del lavoro della Direzione regionale del lavoro;
 - h) dal Comandante del Corpo regionale dei vigili del fuoco;
 - i) dal responsabile della sede periferica dell'Istituto Superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- l) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- m) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- n) dal rappresentante territoriale dell'Ufficio periferico dell'istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- o) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
- p) da un rappresentate dell'Unione Provinciale Italiana (UPI);
- q) da un rappresentante degli Uffici Sanità e Area Marittima del Ministero della Salute;
- r) da un rappresentante delle Autorità Marittime Portuali;
- s) da un rappresentante dell'Autorità Marittime Aeroportuali;
- t) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- u) da un rappresentante, per la parte datoriale, ed uno, per la parte sindacale, indicati dagli organismi bilaterali di settore per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- v) da un rappresentante della sede regionale dell'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
- z) dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

(SIRP)

1. Nel rispetto ed in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione istituisce, presso il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, il Sistema Informativo Regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP), con funzioni di raccolta dei flussi informativi elaborati su base regionale, nonché con compiti di raccordo degli stessi con il SINP ed il relativo gestore.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, di quelle di monitoraggio ed analisi dei flussi informativi raccolti, nonché per realizzare studi e ricerche tematiche, il SIRP utilizza le ordinarie risorse economiche, strumentali e di personale a disposizione del Comitato.
3. Il Comitato di cui all'articolo 3 è altresì titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Sportello Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la divulgazione e l'assistenza nel corretto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è istituito, presso i Centri per l'Impiego di cui all'articolo 17, comma 2 della Legge Regionale Campania 18 novembre 2009 n. 14, lo Sportello Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale è competente a rilasciare il certificato unico di cui al successivo articolo 13 comma 5.
2. Lo Sportello Unico, tra l'altro, fornisce ai soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta la massima informazione in ordine:
 - a) agli adempimenti e alle procedure amministrative, stabilite dalla legislazione nazionale e regionale in tema di sicurezza, salute e tutela sui luoghi di lavoro, cui il richiedente è tenuto ad uniformarsi;
 - b) alle agevolazioni fiscali, agli incentivi ed ai contributi in genere, erogati dagli Enti competenti, per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1;
 - c) alle iniziative assunte per la formazione di una cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, ai bandi aperti per la concessione di contributi e/o per il finanziamento, totale o parziale, di iniziative formative, alle linee di



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

finanziamento attivate per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge;

d) alle procedure da seguire per l'ottenimento del certificato unico di cui al successivo articolo 13.

3. Allo svolgimento dei compiti demandati allo Sportello Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, si provvede mediante unità di personale assegnato ai Centri per l'impiego, previo espletamento di adeguato percorso formativo e professionalizzante delle stesse.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO III

AZIONI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 6

(Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici soggette al rispetto della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, prevedono nelle procedure di affidamento di contratti pubblici l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro, nonché l'obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto, verificando, altresì, prima della stipula del contratto, la insussistenza delle cause di incapacità a contrarre di cui all'articolo 38, comma 1, lettera e), anche attraverso la consultazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 163/06 e dell'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, nonché a mezzo delle altre competenti Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 del presente articolo provvedono ad inserire nei contratti stipulati con gli affidatari di lavori, servizi e forniture, espressa clausola di risoluzione, laddove:
 - a) nei casi e secondo le procedure di cui all'articolo 131, comma 3 del decreto legislativo 163/2006, l'appaltatore si renda responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza individuate dal Regolamento di cui all'articolo 131, comma 1 del decreto legislativo 163/06;
 - b) la stazione appaltante aderisca alla proposta di scioglimento del



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

vincolo contrattuale formulata dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del decreto legislativo 163/2006, allorché nei confronti dell'appaltatore venga pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza.

3. Al fine di garantire il raggiungimento dello specifico interesse pubblico di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro sotteso alla presente legge, è fatto obbligo:

- a) nel quadro dei compiti delineati dall'articolo 131, comma 3 del dlgs. 163/2006, al direttore di cantiere, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e, in genere, al responsabile della sicurezza se esistente, di redigere apposita relazione in ordine all'osservanza dei piani sicurezza ad opera dell'appaltatore, anche allo scopo di avanzare, ove opportuno, le proposte di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo 131 ovvero segnalare la ricorrenza di gravi violazioni oppure ipotesi di recidiva nell'osservanza dei piani. La relazione, redatta secondo la periodicità indicata nel Regolamento di cui all'articolo 15 della presente Legge, viene inviata al responsabile del procedimento per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- b) al responsabile del procedimento, di motivare congruamente la valutazione effettuata, previo contraddittorio con l'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 135 del dlgs. 163/06, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, anche alla luce dei valori di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro oggetto di violazione e dell'attuale esigenza alla relativa conservazione;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- c) alla Stazione Appaltante di motivare congruamente sulle ragioni che portano all'accoglimento ovvero al rigetto della proposta di risoluzione avanzata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 135 del dlgs. 163/06.
 - d) alla Stazione Appaltante di verificare, sotto il profilo della documentazione amministrativa e contabile pertinente, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
4. Nell'esercizio dei rispettivi compiti, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, si interfacciano, ove necessario, con l'unità operativa per il controllo di sicurezza di cui all'articolo 53 del Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 e con il Comitato di cui all'articolo 3 della presente Legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Subappalto)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, soggette al rispetto della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, verificano costantemente il rispetto di tutti i vincoli stabiliti dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e dall'articolo 57 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3, nonché il rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro anche in ipotesi di subappalto.
2. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; per tale motivo, gli stessi dovranno essere opportunamente evidenziati nel relativo contratto.
3. Al subappalto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6, commi 3 e 4 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

(Valutazione delle offerte per l'affidamento di contratti pubblici)

1. All'articolo 44, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3, l'espressione di cui alla lettera o) "utenti.", è sostituita dalla espressione "utente;".
 2. All'articolo 44, comma 1 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, è aggiunto: "*p) le misure ulteriori ovvero migliorative per la sicurezza e la salute del lavoratore*".
2. In particolare, ai fini della valutazione delle offerte, le Amministrazioni aggiudicatrici terranno in considerazione la presentazione, ad opere dei partecipanti, del "certificato AQL" previsto dall'articolo 9 del Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro, così come l'iscrizione delle imprese nel registro dei datori di lavoro socialmente responsabili previsto dall'articolo 14 della presente Legge ovvero attestazioni e/o certificazioni equipollenti.
3. Al fine di garantire la presentazione di offerte che tengano conto degli elementi aggiuntivi previsti dall'articolo 8 comma 1, la Regione, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 della presente Legge, promuove la sottoscrizione di accordi:
- a) con gli enti pubblici competenti al fine di garantire una maggiore erogazione degli incentivi e dei benefici già previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;
 - b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ed idonei ad ottenere il “certificato AQL” previsto dall’art. 9 del Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

(Disposizioni in materia di concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni)

1. La concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni da parte della Regione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro ed all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva anche per via telematica. Gli enti erogatori prevedono espressamente la revoca del contributo, degli incentivi o delle altre agevolazioni concesse, laddove si riscontrino specifiche violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, rilevate dagli Enti di controllo, e secondo quanto previsto, in materia, dal decreto legislativo 81/08, come successivamente modificato ed integrato;
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15 della presente Legge, ai fini della individuazione delle specifiche violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione l'allegato 1 del decreto legislativo 81/08, come successivamente modificato ed integrato;
3. I destinatari di provvedimenti revocatori, adottati ai sensi del presente articolo, non possono presentare istanza né, comunque, accedere a contributi, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni in genere erogati dalla Regione Campania, nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.
4. I termini di cui al comma precedente sono ridotti ad un anno, laddove i destinatari di provvedimenti revocatori acquisiscano, successivamente alla violazione, il certificato unico di cui all'articolo 13 della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.10

(Potenziamento delle attività di controllo)

1. Al fine di garantire un maggiore controllo sul rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute sui luoghi di lavoro, con il Regolamento di cui all'art. 15 della presente legge vengono individuate le direttive da impartire alle aziende sanitarie locali regionali funzionali al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È demandato altresì al Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, la formulazione di check lists, specifiche per ciascun settore lavorativo e produttivo, descrittive dei controlli ad effettuarsi da parte degli organi locali competenti, onde garantire uniformità, certezza e correttezza nell'espletamento delle procedure amministrative di vigilanza su tutto il territorio regionale.
3. In considerazione del potenziamento delle attività di controllo, la Regione, nel rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti, valuta altresì l'adeguatezza del personale in servizio presso le ASL, autorizzando, ove necessario, nuove assunzioni.
4. La Regione promuove inoltre apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.
5. Nel rispetto della vigente normativa, le AA. SS. LL. regionali rendono il parere di cui al successivo articolo 13 comma 5, esercitando, a tal fine, esclusivamente attività di consulenza alle aziende ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del dlgs. 9 aprile 2008, n. 81.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO IV

AZIONI DI PROMOZIONE PER UNA MIGLIORE TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 11

(Attività di formazione)

1. La Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:

1.1. promuove e finanzia, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con le azioni di politica scolastica regionale, progetti formativi specifici in ambito scolastico ed universitario volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso:

a) il finanziamento di percorsi formativi dei docenti, di ogni ordine, al fine di far acquisire ai medesimi le competenze culturali, pedagogiche e didattiche necessarie per un corretto svolgimento dei processi di educazione dei discenti in ordine alle tematiche della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) il finanziamento di progetti formativi di promozione ed educazione alla sicurezza a favore degli scolari ed alunni delle scuole primarie e secondarie nonché degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado e dell'Università;

c) il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti;

1.2. promuove opportune iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in ordine alla tutela della vita e della salute nei luoghi di lavoro:

a) cofinanziando le attività formative di ingresso relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro a favore di nuovi assunti, previste



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- dai CCNL, CCRL, ovvero proposte dagli organismi bilaterali promossi dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale:
- b) finanziando le attività formative di ingresso relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” a favore di nuovi assunti con contratti di apprendistato;
- 1.3. promuove opportune iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale, territoriali e di sito, dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, degli operatori delle Aziende Sanitarie campane, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
- 1.4. finanzia progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro presentati dalle piccole, medie e micro imprese, nonché dalle Organizzazioni Sindacali, dalle Associazioni facenti parti del Comitato di cui all'art. 3 della presente Legge, dalle Parti Sociali e dai Consorzi di gestione di cui all'articolo 4, comma 3 della Legge Regionale Campania 13 agosto 1998, n. 16;
- 1.5. finanzia l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con Università, associazioni, organizzazioni sindacali, Consorzi di gestione di cui all'art. 4 co. 3 della Legge Regionale Campania 13 agosto 1998, n. 16, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa stipula di apposite intese;
- 1.6. finanzia progetti di monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, proposti dal Comitato di cui all'art. 3 della presente Legge;
- 1.7. promuovere, di intesa con gli organismi bilaterali se costituiti ovvero d'intesa con le Parti Sociali, codici etici di condotta, buone prassi ed accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

verso il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 vengono disciplinati i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12

(Attività di promozione, comunicazione ed incentivazione)

1. La Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:
 - a) realizza e finanzia campagne informative e azioni di sensibilizzazione, rivolte ai cittadini, imprese ed operatori del settore, anche attraverso la realizzazione di documentari audiovisivi;
 - b) coordina attività di informazione e formazione, promosse dal Comitato di cui all'art. 3 della presente Legge, sul tema della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) promuove, anche attraverso l'erogazione di specifici contributi e/o il cofinanziamento di iniziative, ovvero la eventuale concessione di crediti di imposta, i progetti di adeguamento alla vigente normativa di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro degli impianti produttivi, delle strutture destinate ad erogare servizi pubblici, delle scuole e degli uffici pubblici in genere.
2. Il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 della presente legge disciplina, altresì, i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 13

(Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici e come valorizzazione delle risorse umane, riequilibrio della presenza di genere, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale, promuove la cultura della responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di responsabilità sociale delle imprese.
2. La Regione promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi, l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili, intese come predisposizione ed adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele, sociali ed ambientali, nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma che precede, la Regione riconosce anche i processi certificativi autonomamente attivati dalle imprese, quali, esemplificativamente, l'OHSAS 18001, la SA8000, ovvero il Certificato Unico, nonché l'asseverazione rilasciata, nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 51 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, come successivamente modificato ed integrato, dagli Organismi Paritetici di cui all'art. 2 comma 1 lettera ee) del medesimo decreto legislativo.
3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli derivanti dalla vigente normativa, in particolare in materia di:



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

a) sicurezza, salubrità e riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;

b) tutela ambientale e sviluppo sostenibile;

4 Ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, è rilasciato il certificato unico di conformità agli obblighi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro avente durata annuale, secondo tempi, procedimenti e modalità disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 15 della presente Legge, il quale ne definisce, altresì, il contenuto.

5. Il Certificato Unico, richiesto allo Sportello di cui all'art. 5 della presente Legge, viene rilasciato sulla base di parere unanimamente espresso, secondo le rispettive competenze e nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, dagli Uffici INAIL, ISPESL, IPSEMA, ASL ed organismi paritetici, ove costituiti, territorialmente competenti e consente al soggetto che l'abbia ottenuto di beneficiare dello sgravio, nella misura del 20%, di quanto dovuto ai fini IRAP per la correlativa annualità. La legittimazione a beneficiare dell'agevolazione fiscale è subordinata, in ogni caso, alla circostanza che il soggetto certificato non abbia registrato negli ultimi tre anni presso i propri luoghi di lavoro, infortuni riconosciuti ed indennizzati dall'INAIL ai sensi del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

6. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori, lo Sportello di cui all'art. 5 della presente Legge prescinde dal parere di cui al comma precedente, ove il richiedente abbia allegato all'istanza l'elaborato peritale redatto, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e secondo le rispettive competenze, dagli Uffici INAIL, ISPESL, IPSEMA, ASL ed organismi paritetici, nonché dall'ASL competente ai sensi dell'art. 10 comma 5 della presente Legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.14

(Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili)

1. Al fine di sviluppare una cultura della responsabilità sociale dell'impresa, specie in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, la Regione istituisce, presso il SIRP, il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli enti locali e gli enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino la concreta adozione della responsabilità sociale mediante l'elaborazione di documenti, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento certificabili in materia di sicurezza sul lavoro ed etica (es. OHSAS 18001 e SA 8000) nei luoghi del lavoro.

2. I requisiti per accedere al registro saranno definiti dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 15 della presente legge regionale in cui saranno altresì indicate le modalità di verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

CAPO V

DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15

(Disciplina transitoria)

1. Entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, la Giunta regionale emana il regolamento di attuazione della Legge Regionale in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni normative vigenti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa viene definita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi e si provvede mediante l'utilizzo di stanziamenti regionali e stanziamenti assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per la sicurezza dei lavoratori, nei limiti delle assegnazioni annuali.

Carlo Forte

Pinocchio Rota